

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08034/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8034 del 2021, proposto da

Althea Santonocito, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Salute, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Giunta della Regione Sicilia, Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – Regione Siciliana non costituiti in giudizio;

nei confronti

Antonino Mesi, Claudia Rubino non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria regionale dei candidati idonei al concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2020/2023, approvata con Determinazione n. 474 del 19 maggio 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- del bando di Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Siciliana, approvato con Decreto dell'Assessorato della Salute n. 846 del 17 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n. 14 del 25 settembre 2020, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 81 del 16 ottobre 2020;
- dell'Intesa Rep. Atti n. 55/CSR del 31/03/2020 - Riparto fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale anno 2020, con la quale è stata resa nota la ripartizione della quota vincolata dello stanziamento di FSN per l'anno 2020 per il finanziamento delle borse di studio da erogare ai medici frequentanti il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- gli esiti della seduta della Commissione Salute del 5 agosto 2020 durante la quale è stato approvato il riparto della quota del Fondo Sanitario Nazionale relativa al 2020 per il finanziamento alla Regione Siciliana di n. 89 borse di studio in medicina generale per il triennio formativo 2020-2023;
- dell'atto, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale la Regione Siciliana ha comunicato al Ministero della Salute il contingente numerico da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023;
- del documento prot. 603317 del 17.09.2020 con cui la Regione Emilia-Romagna,

in quanto responsabile del coordinamento tra tutte le altre Regioni, ha comunicato che *“nella seduta del 25 settembre u.s. è stato concordato di – OMISSIS- ...”*;

- dell'*“Intesa, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020”* della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- del documento della Commissione Salute contenente *“riparto della quota del fondo sanitario nazionale relativa al 2020 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale triennio formativo 2020-2023”*;

- del DM del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, denominato *“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”*, nella parte in cui NON consente la possibilità, nell'ipotesi di maggiore fabbisogno e di capacità formative ulteriori, di ammettere al corso i candidati idonei che accettino di frequentare il corso senza percezione della relativa borsa di studio;

- del bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Siciliana nella parte in cui prevede all'art. 15 dispone che *“al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente”*;

- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;

- della determinazione regionale con cui sono state nominate le Commissioni del Concorso in esame;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Siciliana con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente nella parte in cui sono state ritenute errate le risposte alle domande nn. 2

e 45;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 - nella parte in cui sono previste le risposte esatte dei quesiti nn. 2 e 45;
- della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7.03.2006 nella parte in cui non prevede una procedura di validazione dei quesiti somministrati;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 28 aprile 2021;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Formazione in Medicina Generale per la Regione Siciliana triennio 2020/2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale viene bandito annualmente con provvedimento del Ministero della Salute, dal momento che il suo svolgimento deve avvenire in maniera identica e contestuale in tutte le Regioni, salvo poi essere gestito a livello locale.

Considerato che con D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 è stato bandito il “*concorso*

pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2020-2023) della Regione Sicilia di cui al d.lgs. n.368/1999 e s.m.i.", in conformità al del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017;

Rilevato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 81 del 16.10.2020, l'avviso relativo alla pubblicazione dei bandi regionali per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale 2020/23;

Atteso che, con D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021 - rettificato con D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 16.04.2021, serie speciale concorsi n. 4 - è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi /non ammessi alla prova di concorso, ai fini dell'accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale (triennio 2020-2023);

Considerato che la prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 07.03.2006;

Considerato che, con decreto del 19 maggio 2021 recante "*Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023. Approvazione graduatoria*", è stata pubblicata la graduatoria di cui i primi 89 sono vincitori;

Rilevato che l'odierna esponente è stata ritenuta idonea alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di 66 su 100, ma non ammessa alla frequentazione del corso stesso, essendosi collocata oltre l'ultimo piazzamento utile, per l'accesso alla formazione specifica;

Visto il ricorso, notificato in data 19 luglio 2021, con cui l'esponente chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa sospensione degli effetti, ed in particolare "*della graduatoria regionale dei candidati idonei al concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2020/2023, approvata con Determinazione n. 474 del 19 maggio 2021, nella quale*

parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti”;

Rilevato che, ad ogni modo, parte ricorrente occupa la posizione n. 319 in graduatoria, dunque sembrerebbe non essere superata la prova di resistenza;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Sicilia dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “*Lazio - Roma*” della sezione “*T.A.R.*”;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Sicilia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione Terza Quater del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Sicilia intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori

giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto che le spese della notificazione per pubblici proclami in via telematica seguono come per legge;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 26 ottobre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), così dispone:

- autorizza parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;
- fissa per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 26 ottobre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO